



Istituto Comprensivo Statale "Gabriele Camozzi"

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado

24123 BERGAMO – Via Pinetti, 25 – ☎ 035. 235906 (prioritario) - 234682 Fax 035.216274

Cod. Fisc. N. 95118630169 - Sito web: www.istitutocamozzibg.it Posta certificata : bgic81500e@pec.istruzione.it

e-mail: dirigente@istitutocamozzibg.it - dsga@istitutocamozzibg.it - docenti@istitutocamozzibg.it

REGOLAMENTO INTERNO RECANTE DISPOSIZIONI DELLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA

Delibera del C.I. del 10 Luglio 2012

Si forniscono alle SS. LL. in via **preventiva** alcune **misure organizzative**, raccolte nel presente **Regolamento**, volte ad impedire od a limitare il verificarsi di **eventi dannosi** nei confronti degli alunni e negligenze sulla vigilanza.

Le **misure organizzative** adottate concernono la **vigilanza** degli **alunni**:

1. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
2. durante lo svolgimento dell'attività didattica antimeridiana e pomeridiana;
3. durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi;
4. nel corso dell'intervallo;
5. durante gli spostamenti tra aule e/o edifici;
6. in riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
7. durante il tragitto aula -uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
8. durante le attività extrascolastiche;
9. durante le attività extracurricolari pomeridiane;
10. nel corso di situazioni particolari e di criticità.

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto fino al termine delle attività scolastiche.

Gli Insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico.

I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

Art. 1 –Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

In merito alla regolamentazione dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso gli spazi esterni dell'edificio sia presente un **collaboratore scolastico** che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli **altri collaboratori scolastici** in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni**.

In caso di sciopero, di assemblea o di altre situazioni non prevedibili che impediscono la normale attività didattica, saranno comunque trattenuti a scuola tutti i minori non accompagnati dai familiari; la vigilanza è affidata agli insegnanti, in collaborazione con gli ausiliari presenti a scuola.

Art. 2 –Vigilanza durante lo svolgimento delle attività scolastiche antimeridiane e pomeridiane

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 27 ultimo comma, CCNL Scuola 24.7.2003 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.[...]. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli

abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., Sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, **la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno** (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez.III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza**.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, **non per futili motivi**, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca **deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno**.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Nei giorni che prevedono il rientro pomeridiano, gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa entrano nell'edificio scolastico cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 3 - Vigilanza nella frazione temporale interessata ai i cambi di turno tra i docenti delle classi

Per **assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni** durante il cambio di turno dei docenti, i **collaboratori scolastici** di ciascun piano **sono tenuti** a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i professori, quindi **per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2 ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca**.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Dirigente Scolastico, alla Vicaria/o, al Responsabile di plesso o al Docente più anziano tramite un collega collaboratore scolastico.

Art.4- Vigilanza durante l'intervallo, durante le pause del dopo mensa

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo spetta al docente presente in classe nell'ora precedente l'inizio della ricreazione (per es. nella scuola sec di 1° spetta al docente della terza ora).

I collaboratori scolastici, durante l'intervallo, vigileranno, oltre il corridoio di competenza e l'atrio interno, anche i bagni.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi Antincendio e/o di Primo soccorso,) **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio**, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. Non è consentito lasciare il proprio piano di servizio durante l'intervallo se non per situazioni di estrema urgenza.

Art .5 – Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra;

Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, per non arrecare disturbo alle altre classi.

Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita della scuola.

Art. 6 – Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, **deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore comunale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico**.

Art. 7 – Vigilanza durante il tragitto aula –uscita dall’edificio al termine delle lezioni

Ripetute uscite anticipate sono autorizzate dal Dirigente scolastico in caso del tutto eccezionale, previa domanda scritta motivata e documentata da parte della famiglia.

In caso di necessità e per validi motivi, gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, antimeridiane e pomeridiane, previa comunicazione scritta ai docenti sul diario e purchè vengano affidati personalmente ad un genitore o a delegati maggiorenni. A tale scopo ogni anno i genitori indicano, su di un apposito modulo fornito dalla scuola (Modulo allegato al presente Regolamento), i nominativi e la copia del Documento d’identità in corso di validità dei delegati in modo continuativo per tutto l’anno.

Sono ammesse eccezionalmente deleghe occasionali ad altri adulti: nel giorno interessato il genitore deve comunicare ai docenti sul diario dell’alunno il nominativo e gli estremi del documento di identità della persona delegata, che, al momento del ritiro dell’alunno, esibirà il documento al personale scolastico e firmerà il modulo predisposto.

Gli alunni iscritti al Servizio mensa che occasionalmente non ne usufruissero verranno ritirati dai genitori o delegati alle 12.30 con la stessa modalità delle uscite anticipate.

Nel caso di rientro per le lezioni pomeridiane, gli alunni usciti durante la mattinata e/o usciti alle 12.30 verranno riportati a scuola non prima delle 14.25 (Per la Scuola Rosa: non prima delle 13.55), per non creare confusione in questo momento ludico-educativo.

Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagnano la classe ordinatamente in prossimità dell’uscita.

Un collaboratore vigila in modo da prevenire e controllare eventuali situazioni che possano mettere in pericolo l’incolumità degli alunni.

Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare gli alunni sino alla porta di uscita interna dell’edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca.

Art. 8 – Vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92), elevabile fino a 18 per le uscite sul territorio.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato - in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, **non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.**

Durante la permanenza fuori dalla scuola gli alunni dovranno avere in dotazione il cartellino di riconoscimento.

Art. 9 – Vigilanza degli alunni durante le attività extracurricolari pomeridiane

La vigilanza sugli alunni durante le attività pomeridiane extracurricolari, previste nel POF, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti che organizzano tali attività. Gli alunni accederanno ai locali della scuola 5 minuti prima dell’inizio dell’attività e aspetteranno il docente nell’atrio, sorvegliati dal personale ATA, per essere accompagnati dal docente in aula. Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza.

Art. 10 – Vigilanza degli alunni in situazioni particolari e di criticità

Al fine di prevenire disagi a carico degli utenti e garantire comunque la vigilanza dei minori affidati alla scuola anche in situazioni di criticità causate da eventi atmosferici o altro, si ribadiscono le norme di comportamento a cui il personale scolastico deve attenersi in tali circostanze.

- a) Ai sensi dell’art.139, lett. e) del D.L.vo n.112/98 e dell’art.6, lett. d) della L. R. n.19/2007, la competenza a chiudere le scuole ovvero a sospendere l’attività didattica "in casi gravi ed urgenti" è del Presidente di Provincia, per le istituzioni scolastiche secondarie di II grado e del Sindaco per quelle di grado inferiore. Da quanto sopra deriva che le predette autorità, in piena autonomia organizzativa e decisionale, possono disporre:

1. la totale chiusura delle scuole, nel caso che le difficoltà previste o prevedibili siano di tale gravità da compromettere in modo assoluto la possibilità, per gli studenti e per il personale docente ed amministrativo, di raggiungere le varie sedi scolastiche anche con mezzi pubblici; la sospensione delle attività didattiche, nel caso che le difficoltà determinino dei disagi, come ad esempio ritardi eccessivi, assenze degli alunni e/o dei docenti al punto tale da compromettere l’efficacia stessa dell’attività didattica, ma non la completa impossibilità di raggiungere la scuola.

In tal caso, il Dirigente scolastico attiva la procedura prevista e denominata "Emergenza neve" in modo da comunicare al personale scolastico e alle famiglie degli alunni la sospensione delle attività.

b) La valutazione di procedere alla sospensione delle attività didattiche successivamente al normale avvio delle lezioni, anche con ridotto numero di alunni, è rimessa al Dirigente Scolastico, tenendo conto dell’opportunità ovvero della necessità di anticipare l’uscita degli alunni delle scuole, in caso di paventato blocco stradale o di altre situazioni di rischio o pericolo accertate, comunque preavvertendo le famiglie nelle forme e nei modi ritenuti più idonei. In caso di sospensione delle attività didattiche gli alunni dovranno essere vigilati dalle insegnanti in servizio e riaffidati, dalle stesse insegnanti, ad un genitore o ad una persona da lui delegata in modo formale.

c) In caso di funzionamento del servizio scolastico, si dovrà evitare in modo assoluto che alunni arrivati a scuola siano rimandati indietro o lasciati fuori dalla scuola in attesa di un’eventuale decisione di chiusura: si dovrà attivare una procedura di accoglienza al fine dello svolgimento delle lezioni o allo scopo di garantire la semplice custodia degli alunni in attesa della comunicazione di sospensione delle attività didattiche alle famiglie.